



Le modalità di presentazione della domanda di assegno unico e universale per figli a carico

In attuazione della L. 1.4.2021 n. 46, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2021 n. 309 il DLgs. 29.12.2021 n. 230, il quale **istituisce e disciplina il c.d. "assegno unico e universale per i figli a carico"**. L'assegno può essere richiesto all'INPS dall'1.1.2022 e sarà erogato dallo stesso Istituto a partire dall'1.3.2022. L'accesso alla misura è assicurato a **tutti i nuclei familiari** per ogni figlio a carico, **secondo criteri di universalità e progressività**. L'assegno è riconosciuto (art. 2 del DLgs. 230/2021): i) per **ogni figlio minorenne a carico** e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza; ii) per ciascun figlio maggiorenne a carico, **fino al compimento dei 21 anni di età**, per il quale ricorrano specifiche condizioni; iii) per **ciascun figlio con disabilità a carico**, senza limiti di età. L'assegno spetta **a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa** dei genitori, e quindi spetta ai soggetti: i) **non occupati**; ii) **disoccupati**; iii) **percettori di reddito di cittadinanza**; iv) **lavoratori dipendenti**; v) **lavoratori autonomi**; vi) pensionati. Si illustrano di seguito le **modalità per la presentazione della domanda per l'accesso all'agevolazione in rassegna**.

Premessa

La L. 1.4.2021 n. 46 ha **istituito l'assegno unico e universale delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare**, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, **le misure a sostegno dei figli**.

OSSERVA

In attuazione della L. 46/2021, il DLgs. 29.12.2021 n. 230 dispone che **la misura sia erogata su base mensile**, per il **periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, sulla base della **condizione economica del nucleo familiare richiedente determinata dall'ISEE**.

L'assegno unico e universale, può essere **richiesto all'INPS dall'1.1.2022** e verrà erogato a partire dall'1.3.2022.

Aventi diritto

L'accesso alla misura è assicurato **a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico**, secondo criteri di universalità e progressività.

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29.12.2021 n. 230, l'assegno è **riconosciuto**:

- ✓ **per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati**, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- ✓ **per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni** di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni ;
- ✓ **per ciascun figlio con disabilità a carico**, senza limiti di età.

L'assegno è **riconosciuto a tutti i nuclei familiari** indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

- **non occupati;**
- **disoccupati;**
- **percettori di reddito di cittadinanza;**
- **lavoratori dipendenti;**
- **lavoratori autonomi;**
- **pensionati.**

Requisiti del soggetto richiedente

La misura in esame viene riconosciuta a condizione che al **momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno** (art. 3 del DLgs. 230/2021):

- **essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- **essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia ;**
- **essere residente e domiciliato**, insieme con i figli a carico, **in Italia per la durata del beneficio;**
- **essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni**, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Modalità di presentazione

La domanda di assegno unico e universale **può essere presentata dall'1.1.2022 attraverso i seguenti canali:**

- ✓ **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, **se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta nazionale dei servizi (CNS);**
- ✓ **istituti di Patronato;**

dai seguenti soggetti:

- ✓ **uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale**, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- ✓ **il figlio maggiorenne per sé stesso;**
- ✓ **un affidatario o un tutore nell'interesse esclusivo del minore** affidato o tutelato.

OSSERVA

La domanda per beneficiare dell'assegno **deve essere presentata una volta sola per ogni anno** e riguarda le **mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata e il mese di febbraio dell'anno successivo.**

Nell'istanza devono essere **indicati tutti i figli per i quali si richiede il beneficio**, con la possibilità di **aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite** che dovessero verificarsi in corso d'anno.

Percettori di reddito di cittadinanza

L'assegno unico e universale **è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.**

OSSERVA

I soggetti percettori del reddito di cittadinanza non devono presentare domanda di assegno unico e universale per figli minori, in quanto quest'ultimo **verrà corrisposto d'ufficio dall'INPS insieme al Rdc tramite la Carta Rdc.**

Dopo aver effettuato **l'accesso sul sito dell'INPS**, nella sezione **"Prestazioni e Servizi"**, è possibile **selezionare il servizio "Assegno unico e universale"** e scegliere tra una delle seguenti opzioni:



Fig. 1 - Schermata principale

Dopo aver **selezionato "Nuova domanda/Aggiungi figlio a domanda già presentata"** si accede alla **Sezione 1**, dove sono già presenti i **dati del richiedente**, il quale dovrà specificare se presenta la domanda in qualità di:

- genitore;
- genitore affidatario/affido preadottivo o temporaneo;
- tutore del minore.

Sezione 1 - Inserimento del figlio

Successivamente occorre **inserire i dati dei minori presenti all'interno del nucleo familiare per i quali si richiede l'assegno**. Il sistema permette di creare una **scheda per ogni minore presente nel nucleo familiare**; infatti, dopo aver compilato la scheda **con i dati del primo minore**, usando il **pulsante "+"** è possibile aprire **un'altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro minore**, così via fino ad averli inseriti tutti.

OSSERVA

Nel dettaglio, il sistema richiede:

- ✓ **l'inserimento del codice fiscale del figlio** e se lo stesso sia fiscalmente a carico del soggetto richiedente;
- ✓ **l'eventuale situazione di disabilità con l'indicazione del grado** (media, grave, non autosufficienza);
- ✓ **l'indicazione se entrambi i genitori siano conviventi nel nucleo familiare**, separati o divorziati o comunque non conviventi o, ancora, se il nucleo familiare del figlio comprenda uno solo dei due genitori.

Scheda - figlio - 1

Presento la domanda in qualità di (*):

☒ Genitore ☐ Genitore affidatario (affido preadottivo o temporaneo) ☐ Tutore del figlio

Codice fiscale figlio

☒ Dichiaro che il figlio è a mio carico (*)

Figlio disabile (*): ☐ Sì ☒ No

☒ Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare

☐ I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi

☐ Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

(*) Campo obbligatorio

Al sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 - 253 della Legge n. 205/2017).

Fig. 2 - Compilazione della scheda relativa al figlio

Nella stessa sezione, inoltre, viene **richiesto di scegliere tra le modalità di ripartizione dell'assegno e di dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti ai fini delle maggiorazioni**:

- ➔ per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro;
- ➔ per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. "bonus secondo percettore di reddito").

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):

☒ In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.

☐ Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.

☐ Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno

☐ Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:

- Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25000€.
- Che nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/98, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/98, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente).

☐ Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021:

- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Se hai finito di compilare i dati puoi premere sul pulsante **Avanti** per andare alla sezione successiva, oppure puoi premere sul pulsante

+ Aggiungi figlio

(*) Campo obbligatorio

Esci senza salvare **Salva in bozza** **Avanti**

Fig. 3 - Compilazione della scheda relativa al figlio

Sezione 2 - Dati del pagamento

In questa sezione vengono **inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno** eventualmente spettanti. È possibile indicare **un solo metodo di pagamento** tra i seguenti:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.

OSSERVA

Lo strumento di **riscossione dotato di IBAN**, sul quale viene richiesto l'**accredito della prestazione**, deve **risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione** medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Modalità di pagamento (*)

☒ Accredito su conto corrente bancario o postale ☐ Bonifico domiciliato presso lo sportello postale ☐ Libretto postale ☐ Conto corrente estero area SEPA ☐ Carta prepagata con IBAN

IBAN(**):

IT

(*) Campo Obbligatorio

(**) Campo Obbligatorio per modalità di pagamento diverse da Bonifico Domiciliato

Fig. 4 - Indicazione delle modalità di accredito dell'importo spettante

Oltre **all'informativa sulla privacy**, il sistema **chiede al richiedente di dichiarare di essere in possesso**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- ✓ **essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;

- ✓ **essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;**
- ✓ **di non percepire il reddito di cittadinanza;**
- ✓ **essere residente e domiciliato in Italia o di essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni,** anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

**Sezioni 4 e 5 -
Riepilogo dei dati
inseriti e invio
della domanda**

Nella **Sezione 4** è possibile prendere **visione del riepilogo dei dati** inseriti nella domanda di assegno temporaneo per figli minori e, successivamente, **procedere al suo invio (Sezione 5).**

**Importo e
maggiorazioni**

L'importo dell'assegno **è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti**, tenendo **conto del numero e dell'età dei figli a carico.**

In generale, l'assegno spetta in misura piena, **pari a 175,00 euro, ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro** e si riduce **gradualmente fino all'importo minimo di 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro.** Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante .

OSSERVA

Si segnala che l'importo base può essere soggetto alle seguenti maggiorazioni:

- ✓ **in caso di figli successivi al secondo;**
- ✓ **qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;**
- ✓ **per ciascun figlio con disabilità**, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità;
- ✓ **per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro** (c.d. "bonus secondo percettore di reddito");
- ✓ **per i nuclei familiari con 4 o più figli;**
- ✓ **per le prime tre annualità**, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Termini di presentazione ed erogazione

La domanda di assegno unico e universale **può essere presentata dall'1.1.2022.**

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

- ✓ per le **domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno**, la prestazione **decorre dalla mensilità di marzo**;
- ✓ per **quelle presentate dal 1° luglio in avanti** la prestazione **decorrerà dal mese successivo** a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

OSSERVA

L'assegno è erogato al richiedente o su richiesta (anche successiva) **in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale** (art. 6 co. 4 del DLgs. 230/2021). Nel modello di domanda è infatti possibile scegliere tra tre opzioni:

- **corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente**;
- **corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori** (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- **corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori** (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà **comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente** accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Rapporti con altre misure

L'art. 7 del DLgs. 230/2021 definisce il regime di **compatibilità con altre agevolazioni presenti nel nostro ordinamento**. In particolare, **l'assegno unico e universale risulta essere compatibile con la fruizione:**

- di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- **del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019.**

OSSERVA

Inoltre, l'art. 11 del DLgs. 230/2021 **proroga dal 31.12.2021 al 28.2.2022**, le disposizioni relative:

- ✓ **all'assegno temporaneo per figli minori**;
- ✓ **alle maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare.**

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale per figli a carico **vengono infine sopresse le seguenti misure** (art. 3 della L. 46/2021):

- **dall'1.1.2022, il premio alla nascita** (art. 1 co. 353 della L. 11.12.2016 n. 232), **l'assegno di natalità, c.d. "bonus bebè"** (art. 1 co. 125 della L. 23.12.2014 n. 190), **il fondo di sostegno alla natalità** (art. 1 co. 348 e 349 della L. 232/2016);
- **dall'1.3.2022, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori** (art. 65 della L. 23.12.98 n. 448), **l'assegno per il nucleo familiare** (art. 2 del DL 13.3.88 n. 69, conv. L. 13.5.88 n. 153), **gli assegni familiari** previsti dal DPR 30.5.55 n. 797, **le detrazioni fiscali** previste dall'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti